



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comitato Nazionale per la Bioetica

REGOLAMENTO INTERNO

(Art. 5 D.P.C.M. 28 marzo 1990)

Approvato dalla Plenaria del 28 novembre 2008

Modificato nell'Assemblea plenaria del 26/02/2015

Art. 1

(Organi del Comitato)

1. Il Comitato Nazionale per la Bioetica è costituito dai seguenti Organi:

- a) Presidente
- b) Vice Presidenti
- c) Consiglio di Presidenza
- d) Assemblea

2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si articola in Gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione a titolo consultivo di esperti.

Art. 2

(Compiti del Presidente e dei Vice Presidenti)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Comitato.
- b) promuove e coordina le attività del Comitato;
- c) convoca le riunioni degli Organi del Comitato, fissandone l'ordine del giorno;
- d) predispose per il Presidente del Consiglio una relazione annuale delle attività svolte dal Comitato;
- e) costituisce i Gruppi di lavoro e designa uno o più coordinatori dei singoli Gruppi, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- f) formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine al funzionamento del Comitato;
- g) ha facoltà di consultare esperti esterni nonché i rappresentanti di associazioni o enti;
- h) fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte e cura in forma ufficiale la diffusione delle proposte e delle relazioni approvate dal Comitato;
- i) cura i rapporti con organizzazioni similari straniere e con centri aventi le stesse finalità operanti in sede nazionale e internazionale.

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente su sua indicazione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Coadiuvano il Presidente che può conferire loro specifici incarichi.

3. Singoli membri del Comitato possono essere designati *pro tempore* dal Presidente, sentita di norma l'Assemblea, per specifici incarichi sul cui svolgimento riferiranno in Assemblea.

Art. 3

(Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, e dai Vice Presidenti.

2. Il Consiglio di Presidenza:

- coadiuva il Presidente nel predisporre il programma di attività e l'ordine del giorno delle plenarie sulla base delle indicazioni espresse dall'Assemblea, tenendo conto degli indirizzi e delle eventuali richieste del Governo e ne segue l'attuazione;
- esamina i documenti dei Gruppi di lavoro, che sottopone all'Assemblea;
- ove esistano fondate ragioni di urgenza fissa il termine per la conclusione dei lavori su specifici argomenti.

3. Ai fini di un armonico svolgimento dei lavori il Consiglio di Presidenza tiene periodiche riunioni con i coordinatori dei Gruppi di lavoro.

Art. 4

(Poteri dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

- discute gli argomenti all'ordine del giorno sulla base dei documenti e degli elaborati dei Gruppi tempestivamente trasmessi dal Consiglio di Presidenza a ciascun componente;
- approva pareri e proposte sugli argomenti esaminati e in generale i documenti del Comitato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dà indicazioni al Consiglio di Presidenza sul programma di attività e sulla ripartizione degli argomenti tra i Gruppi di lavoro;
- delibera su tutte le questioni non attribuite alla competenza degli altri Organi.

2. Ciascun componente il Comitato può formulare osservazioni e proposte in ordine al programma di attività e ai documenti dei Gruppi di lavoro. Può aderire a uno o più Gruppi di lavoro.

3. Nei documenti possono essere inserite note esplicative o integrative del testo approvate dalla plenaria. E' possibile, altresì, inserire in fondo pagina, qualora si utilizzi la formula "alcuni"/"altri", i nomi dei membri che aderiscono alle diverse posizioni. Non possono essere, di contro, inserite note di precisazione delle opinioni personali dei membri del Comitato in merito ai singoli argomenti. Ciascuno dei componenti del Comitato può presentare su tali argomenti una relazione integrativa o di dissenso (c.d. postilla), da allegare al documento approvato dal Comitato e da pubblicare unitamente al documento stesso.

Art.5 (Deliberazioni)

1. Il Comitato delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, con le precisazioni contenute nelle Linee guida.
2. Il Comitato vota normalmente in modo palese e, a richiesta, per appello nominale.
3. Su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato le deliberazioni vengono adottate a scrutinio segreto. Le indicazioni dell'Assemblea relative alle nomine ad incarichi personali sono deliberate a scrutinio segreto, ove non vi sia immediato consenso generale.
4. Ciascun componente che non possa intervenire alle riunioni può far pervenire per iscritto entro la data indicata nella convocazione le proprie osservazioni e proposte. Tale comunicazione è allegata al resoconto della riunione.
5. Alle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro può essere ammesso un delegato per ciascun componente *ope legis manente munere*. Non sono ammesse deleghe permanenti. Il delegato partecipa senza diritto di voto e non contribuisce alla formazione del numero legale di cui al comma 1.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

(Documenti)

1. I documenti del Comitato vengono, a secondo della loro natura e finalità, indicati come:

Pareri

Mozioni

Risposte

2. I documenti, indicati come Pareri, sono discussi e approvati in Assemblea ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e sulla base dell'approfondimento svolto dai Gruppi di lavoro con le modalità stabilite nelle Linee guida riguardanti tale attività.

3. Le Mozioni sono documenti aventi carattere di urgenza e sono approvate con la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato e a maggioranza dei presenti all'Assemblea. Le modalità di presentazione delle proposte di Mozione e di formulazione del relativo documento sono regolate dalle Linee guida.

4. Le Risposte sono documenti con cui il CNB dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche. Le modalità per l'ammissibilità delle questioni e per la formulazione del documento sono regolate dalle Linee guida.

La Risposta a quesiti riferiti a casi personali non può esser data, salvo in ipotesi eccezionali in cui ricorrano motivi di interesse generale e comunque nel rispetto della funzione giurisdizionale spettante alla magistratura.

Il Presidente può fissare un termine entro il quale la Risposta deve essere data.

Art. 7

(Gruppi di lavoro)

1. L'attività dei Gruppi di lavoro, di cui all'art. 1 comma 2, è regolamentata dalle Linee guida.

Art. 8

(Pubblicità e documentazione)

1. Le riunioni dell'Assemblea e dei Gruppi di lavoro non sono di norma pubbliche. La pubblicità dei lavori deve essere richiesta al Presidente prima della riunione e da almeno due terzi dei componenti del Comitato.

2. Delle riunioni dell'Assemblea si redige, a cura del Presidente o di chi le presiede, apposito verbale, sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea.

3. I verbali della seduta in forma concisa vengono inviati ai componenti per le eventuali correzioni. Si può effettuare la trascrizione integrale degli interventi su decisione del Presidente o su tempestiva richiesta della maggioranza dei componenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

I componenti hanno diritto di chiedere la trascrizione integrale del proprio intervento nel corso della plenaria e di consultare la registrazione della seduta.

4. I verbali sono archiviati e conservati presso la Segreteria del Comitato e sono posti a disposizione dei componenti esclusivamente a fini interni.

5. Il Presidente ha la facoltà, sentita di norma l'Assemblea, di rendere pubblici i verbali o parte di questi.

6. Ciascun componente il Comitato, che abbia l'esigenza documentata di provare l'esatto contenuto di proprie dichiarazioni, può essere autorizzato dal Presidente ad esibirne l'esatta verbalizzazione ed eventualmente anche ad esibire quella delle dichiarazioni di altri, qualora strettamente necessario per la comprensione delle sue dichiarazioni.

7. I componenti si impegnano a mantenere il riserbo sulle opinioni manifestate dai singoli colleghi nel corso dei lavori del Comitato.

8. I documenti approvati dall'Assemblea vengono pubblicati e messi in rete sul sito del CNB a cura della Presidenza e dell'Ufficio di segreteria.

9. Le relazioni integrative di cui all'articolo 4, comma 3, saranno pubblicate contestualmente al documento come sua parte integrante. Spetta alla Presidenza fissare il termine perentorio per l'invio di tali osservazioni. I documenti saranno pubblicati e divulgati soltanto allo scadere di tale termine.

Art. 9

(Esperti e consulenti)

1. Il Comitato, su proposta del Consiglio di Presidenza, può conferire specifici incarichi di ricerca a studiosi qualificati e ad esperti, scelti anche fra gli estranei alla pubblica amministrazione.

2. I documenti approvati dal Comitato, o parti di essi, potranno essere sottoscritti solo da componenti del Comitato stesso.

Art. 10

(Uffici di segreteria)

1. Il CNB si avvale di una *Segreteria amministrativa* e di una *Segreteria scientifica*.

La Segreteria scientifica è composta da esperti in diversi settori scientifici di interesse del Comitato, nominati su proposta del Presidente.